

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 26 maggio 2015, ore 15:30, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Roma, via Fornovo, 8

TRA

Avaya Italia S.p.a., presente nella persona del responsabile HR, Rosella Silvetti, qui di seguito anche la Società

E

FILCAMS CGIL Nazionale, in persona di Marco Rossi

UILTUCS UIL Nazionale, in persona di Antonio Vargiu

E

la RSU di Avaya di Milano in persona di Pietro Gaffuri

la RSU di Roma in persona di Alessio Galluppi e Fabio Gaudenzi

la RSU di Ancona in persona di Francesco Sebastianelli.

La Società e le sigle sindacali di seguito collettivamente le Parti.

Con riferimento all'accordo sottoscritto in pari data presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla gestione degli esuberanti derivanti dalla procedura di mobilità avviata con lettera del 3 marzo 2015, la Società e le OO.SS. hanno concordato che:

1. ai lavoratori (non dirigenti) in esubero che non si opporranno al licenziamento sarà riconosciuto, in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso, un incentivo all'esodo composto da:
 - (i) n. 20 mensilità di retribuzione lorda calcolata come da punto 2;
 - (ii) ulteriori Euro 10.000 lordi per i dipendenti con almeno 40 anni compiuti o Euro 15.000 lordi per i dipendenti con almeno 50 anni compiuti;
2. ai fini del presente accordo, la mensilità lorda di riferimento per il calcolo dell'incentivo all'esodo viene così determinata: retribuzione lorda annua + incentivo variabile diviso 12 mensilità e moltiplicato per 20 mensilità [(es. retribuzione lorda annua di base 100.000 + incentivo 10.000) : 12 x 20] = incentivo all'esodo 183.333,34 + la componente legata all'età). L'incentivo variabile per il personale retribuito a provvigioni sarà dato dalla media delle provvigioni maturate negli ultimi 3 anni, mentre per il personale non retribuito a



provvigioni l'azienda accetta di prendere a riferimento l'incentivo *target*;


3. in aggiunta verrà corrisposto un importo pari ad Euro 3.000 lordi a titolo di transazione generale novativa;
4. le Parti convengono che la retribuzione annua lorda ai fini della determinazione delle mensilità di cui al presente accordo si riferisce per la parte base fissa al mese precedente al licenziamento; viceversa ai fini del calcolo della parte variabile (incentivi *target*) il mese di riferimento è maggio 2012-aprile 2015;
5. le Parti si danno atto che la componente legata all'età dell'incentivo all'esodo viene riconosciuta a fronte dei mutamenti normativi sopraggiunti nell'ultimo anno in materia di indennità di mobilità;
6. il riconoscimento dell'incentivo è subordinato alla non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro e, quindi, alla sottoscrizione entro e non oltre il 15 giugno 2015 di un verbale di conciliazione in una delle sedi protette previste dagli artt. 2113 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. contenente rinuncia all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra rivendicazione in merito al rapporto di lavoro intercorso;
7. il pagamento degli incentivi avverrà entro la fine del mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo sindacale in sede protetta;
8. al fine di favorire la rioccupazione del personale in esubero, per i lavoratori che risolveranno il rapporto sottoscrivendo un accordo transattivo, la Società predisporrà inoltre un servizio di *outplacement* individuale offerto dalla società INTOO S.r.l. della durata di 6 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Avaya Italia S.p.a.



Le OO.SS.



Le RSU

